(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2006/242/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2006

riguardante la conferenza di revisione del 2006 della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea considera la Convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) un elemento essenziale del contesto internazionale di non proliferazione e disarmo e una pietra angolare negli sforzi volti a impedire, in assoluto, che gli agenti biologici e le tossine possano essere messi a punto e utilizzati come armi. Inoltre l'Unione europea conferma il suo impegno a favore dell'elaborazione di misure intese a verificare il rispetto della BTWC nel lungo termine.

(2) Il 17 maggio 1999 il Consiglio ha adottato la posizione comune 1999/346/PESC [1] riguardante i progressi verso un protocollo giuridicamente vincolante destinato a consolidare l'osservanza della BTWC e il 25 giugno 1996 aveva adottato la posizione comune 96/408/PESC [2] riguardante la preparazione della quarta conferenza di revisione della BTWC.

(3) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori [3]. Ai sensi di tale posizione comune la BTWC è compresa come uno di tali accordi multilaterali.

(4) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa volta, tra l'altro, a rafforzare la BTWC, a continuare la riflessione sugli strumenti di verifica della BTWC, a sostenere l'attuazione a livello nazionale della BTWC, anche attraverso norme di diritto penale, e a rafforzare il suo rispetto.

(5) Il 28 aprile 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione 1540 (2004) in cui si afferma che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. L'attuazione delle disposizioni della suddetta risoluzione contribuisce all'attuazione della BTWC.

(6) Il 1º giugno 2004 il Consiglio ha adottato una dichiarazione di sostegno all'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

(7) Il 14 novembre 2002 gli Stati parti della BTWC hanno deciso, per consenso, di organizzare tre riunioni annuali degli Stati parti della convenzione, della durata di una settimana, a decorrere dal 2003 fino alla sesta conferenza di revisione, da tenersi entro la fine del 2006. Essi hanno inoltre convenuto che tutte le riunioni degli Stati parti della convenzione sarebbero state preparate da una sessione di esperti, della durata di due settimane, e che la sesta conferenza di revisione avrebbe esaminato i lavori di tali sessioni e deciso riguardo a eventuali ulteriori iniziative. Gli Stati parti della convenzione hanno deciso che la sesta conferenza di revisione si sarebbe tenuta a Ginevra nel 2006 e sarebbe stata preceduta da un comitato preparatorio.

(8) Il 13 dicembre 1982 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione (A/RES/37/98) sulle armi chimiche e batteriologiche (biologiche), nella quale si chiede al segretario generale delle Nazioni Unite di indagare sulle eventuali informazioni fornitegli riguardo ad attività che potrebbero costituire una violazione del protocollo di Ginevra del 1925. Il 26 agosto 1988 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 620 che, tra l'altro, incoraggia il Segretario generale a effettuare rapidamente indagini sulle asserzioni riguardanti il presunto uso di armi chimiche e batteriologiche (biologiche) o tossiniche, che potrebbe costituire una violazione del protocollo di Ginevra del 1925.

(9) Il 27 febbraio 2006 l'Unione europea ha convenuto un'azione comune riguardante la BTWC al fine di promuovere la diffusione universale della BTWC e sostenerne l'attuazione ad opera degli Stati parti della convenzione, per far sì che questi ultimi recepiscano nella legislazione nazionale e nei provvedimenti amministrativi gli obblighi internazionali previsti dalla BTWC.

[1] GU L 133 del 28.5.1999, pag. 3.
[2] GU L 168 del 6.7.1996, pag. 3.
[3] GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.

(10) Parallelamente all'azione comune, l'Unione europea ha convenuto un piano d'azione riguardante la BTWC in cui gli Stati membri si impegnano a presentare alle Nazioni Unite, nell'aprile 2006, i risultati delle misure miranti a rafforzare la fiducia e al segretario generale delle Nazioni Unite gli elenchi dei pertinenti esperti e laboratori, per facilitare eventuali indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche.

(11) Nella prospettiva della prossima conferenza di revisione della BTWC, tra il 20 novembre e l'8 dicembre 2006, e del relativo comitato preparatorio, dal 26 al 28 aprile 2006, è opportuno aggiornare la posizione dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unione europea si prefigge l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la Convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC). L'Unione continua a operare per individuare meccanismi efficaci volti a rafforzare e a verificare il rispetto della BTWC. L'UE si adopera per un risultato positivo della sesta conferenza di revisione del 2006.

Articolo 2

Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Unione europea:

a) contribuisce a una completa revisione del funzionamento della BTWC, in sede di sesta conferenza di revisione, che comprenda l'attuazione degli impegni sottoscritti dagli Stati parti della convenzione nel quadro di detta BTWC;

b) sostiene un ulteriore programma di lavoro intersessionale nel periodo intercorrente tra la sesta e la settima conferenza di revisione e individua aree e procedure specifiche che possono essere migliorate nell'ambito di tale programma di lavoro;

c) sostiene l'organizzazione di una settima conferenza di revisione della BTWC, entro il 2011;

d) contribuisce alla formazione di un consenso per un risultato positivo della sesta conferenza di revisione, sulla base del quadro istituito dalle conferenze precedenti, e promuove tra l'altro i seguenti temi essenziali:

i) adesione universale di tutti gli Stati alla BTWC, ivi compresa la richiesta a tutti gli Stati che non ne sono parte di aderirvi senza indugio e di impegnarsi giuridicamente per il disarmo e la non proliferazione delle armi biologiche e tossiniche; in attesa dell'adesione di tali Stati alla BTWC, incoraggiamento di detti Stati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni degli Stati parti della BTWC e ad attuare, su base volontaria, le disposizioni di questa; sforzi volti a far sì che il divieto di armi biologiche e tossiniche sia dichiarato una norma di diritto internazionale universalmente vincolante, anche attraverso l'universalizzazione della BTWC;

ii) piena osservanza degli obblighi stabiliti dalla BTWC e effettiva applicazione da parte di tutti gli Stati parti della convenzione;

iii) in relazione alla piena osservanza di tutte le disposizioni della BTWC da parte di tutti gli Stati parti della convenzione, rafforzamento, se necessario, delle misure nazionali di attuazione, comprese le norme di diritto penale, e del controllo sui microrganismi e le tossine patogeni nel quadro della BTWC; sforzi volti a individuare meccanismi efficaci per rafforzare e verificare la conformità nell'ambito della BTWC;

iv) sforzi intesi a migliorare la trasparenza attraverso un accresciuto scambio di informazioni fra gli Stati parti della BTWC, anche attraverso lo scambio annuale di informazioni tra tali Stati [misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM)]; individuazione di misure per valutare e migliorare la copertura del paese e l'utilità del meccanismo di CBM ed esplorazione dell'importanza di ogni eventuale ampliamento del suo ambito di applicazione;

v) rispetto degli obblighi previsti dalla risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare per eliminare i rischi che le armi biologiche e tossiniche siano acquistate o utilizzate a scopi terroristici, compreso il possibile accesso di terroristi a materiali, attrezzature e conoscenze specialistiche che potrebbero essere utilizzati per la messa a punto e la produzione di armi biologiche e tossiniche;

vi) i programmi del Partenariato G8 globale volti a sostenere il disarmo, il controllo e la sicurezza di materiali, strutture e conoscenze specialistiche sensibili;

vii) esame e decisioni di azioni ulteriori in merito ai lavori intrapresi nell'ambito del programma intersessionale per il periodo dal 2003 al 2005 e agli sforzi intesi a discutere e promuovere un'intesa comune e un'azione efficace per quanto concerne: l'adozione delle necessarie misure nazionali volte a mettere in atto i divieti previsti dalla BTWC, compresa l'attuazione delle norme penali; i meccanismi nazionali per realizzare e mantenere la sicurezza e il controllo sui microrganismi e le tossine patogeni; il rafforzamento delle capacità internazionali per far fronte a casi di presunto utilizzo di armi biologiche o tossiniche o di insorgenza sospetta di malattie, nonché per indagare su tali eventi e attenuarne gli effetti; il rafforzamento e l'estensione degli sforzi istituzionali compiuti a livello nazionale e internazionale e dei meccanismi esistenti per il controllo, la rilevazione, la diagnosi delle malattie infettive che colpiscono esseri umani, animali e vegetali e per la lotta contro tali malattie; il contenuto, la promulgazione e l'adozione di codici di condotta per gli scienziati. Si rileva che per migliorare l'attuazione della BTWC occorre lo sforzo costante di tutti gli Stati parti della convenzione per quanto concerne i punti suindicati.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 2, l'azione dell'Unione europea comprende:

a) un accordo degli Stati membri su proposte specifiche, pratiche e fattibili intese a rafforzare effettivamente l'attuazione della BTWC, proposte che saranno sottoposte, a nome dell'Unione europea, all'esame degli Stati parti della convenzione nella sesta conferenza di revisione;

b) se opportuno, le iniziative della presidenza, ai sensi dell'articolo 18 del trattato sull'Unione europea, volte a:

i) promuovere l'adesione universale alla BTWC;

ii) promuovere l'attuazione della BTWC a livello nazionale da parte degli Stati parti della convenzione;

iii) esortare gli Stati parti della convenzione a sostenere una revisione effettiva e completa della BTWC, a partecipare a tale processo e a ribadire in tal modo il loro impegno nei confronti di questo strumento internazionale di fondamentale importanza contro le armi biologiche;

iv) promuovere le proposte indicate in precedenza, sottoposte dall'Unione europea all'esame degli Stati parti della convenzione, intese a rafforzare ulteriormente la BTWC;

c) dichiarazioni dell'Unione europea fatte dalla presidenza nel periodo precedente la sesta conferenza di revisione e durante tale conferenza.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dal giorno della sua adozione.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006.

Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK